

Tutela dei sentieri, sentieri attrezzati e delle vie ferrate

NOTE SULLA DENUNCIA-QUERELA NEL CASO DI FURTI, DANNEGGIAMENTI O VANDALISMI SULLA SEGNALETICA POSTA DALLE SEZIONI SAT LUNGO SENTIERI O VIE ATTEZZATE

Non si vuole mettere in atto meccanismi chissà che macchinosi o particolarmente difficili, ma solo darsi un metodo standardizzato eguale per tutte le Sezioni, in modo tale che la SAT, ed i beni che questa possiede, godano di una giusta tutela. Il fatto stesso che si sappia o che si faccia sapere (mediante quotidiani o emittenti locali) che il titolare del bene è comunque intenzionato a tutelarsi, costituisce già un valido deterrente alla commissione dei fatti dannosi.

Consultato un qualificato legale socio SAT, che ha risposto in merito alle domande:

- **a)** “quali azioni possono essere intraprese nel caso in cui vengano riscontrate forme di vandalismo o furti sulla segnaletica posta dalle sezioni S.A.T. lungo i sentieri attrezzati e le vie ferrate?”
- **b)** quale comportamento si deve tenere nel caso in cui vi siano interventi da parte di terzi tali da danneggiare e/o eliminare i sentieri catastati?”.

Possiamo consigliare alle sezioni quanto segue:

- **a)** nell'ipotesi in cui vengano riscontrati dei furti sulla segnaletica posta lungo i sentieri e le vie attrezzate, risulta necessario **sporgere denuncia dell'accaduto** ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ovvero **presso una qualsiasi stazione di Carabinieri o di Polizia**.

Trattandosi di cose esposte per consuetudine e necessità alla pubblica fede, la sottrazione delle stesse configura l'ipotesi di furto aggravato prevista dal combinato disposto degli artt. 624, 625, co. 1, n. 7, c.p.. Prevede, infatti, l'art. 625, co. 1, n. 7, la sussistenza di una circostanza aggravante “se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, difesa o reverenza”.

Tale fattispecie di reato è perseguibile d'ufficio, ovvero senza necessità di querela della persona offesa.

Riassumendo: nell'ipotesi di furto semplice è necessario avanzare formale querela, nell'ipotesi di furto aggravato è sufficiente dare notizia del fatto all'autorità competente, sarà poi la stessa a procedere d'ufficio.

Su un piano strettamente pratico, dovrà essere il Presidente della Sezione S.A.T. interessata, quale legale rappresentante della medesima, a sporgere **formale** denuncia dell'accaduto (verso il responsabile, se conosciuto o verso ignoti), recandosi alla stazione dei Carabinieri o Polizia (una qualsiasi) dando notizia del reato e fornendo tutte le notizie e informazioni conosciute sull'accaduto. Di tale denuncia l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria provvederà a redigere il verbale, che sarà poi trasmesso alla Procura della Repubblica competente.

Medesima tutela è prevista dall'art. 635 c.p. nell'ipotesi in cui venga riscontrato un danneggiamento tale da distruggere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibile la segnaletica posta sul sentiero.

Diversa risulta essere, invece, l'ipotesi in cui vi sia un **imbrattamento o un deturpamento della segnaletica**, reato, questo, punito secondo il disposto dell'art. 639 c.p. a querela della persona offesa. Al verificarsi di tale fattispecie di reato dovrà pertanto essere esposta formale **querela**, sempre ad opera del rappresentante legale della Sezione. La querela è proposta dinanzi alla medesima autorità competente per la denuncia, ma con l'ulteriore dichiarazione nella quale si manifesta la volontà che si proceda in ordine a quel determinato reato (si allega alla presente la formula fac-simile che deve necessariamente comparire nell'atto di querela, da porsi alla fine della puntuale descrizione del fatto); il verbale in cui la stessa è ricevuta dovrà poi essere sottoscritto dal querelante. Il verbale contenente la querela sarà poi trasmesso dalla polizia giudiziaria alla procura competente.

Il diritto di proporre la querela è sottoposto ad una specifico termine di decadenza, previsto dall'art. 124 c.p. in tre mesi (non 90 giorni) dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Poiché dalle azioni di danneggiamento sopra descritte scaturisce sempre un certo danno a carico della S.A.T., è bene far presente che nell'eventuale giudizio di responsabilità penale, la S.A.T., quale parte offesa del reato, potrà costituirsi parte civile per il risarcimento del danno.

- **b)** Quanto all'ipotesi in cui vi siano degli interventi da parte di terzi soggetti che **danneggino e rendano del tutto inservibile la segnaletica o addirittura il sentiero stesso**, la S.A.T. trovandosi nella situazione di pieno possesso dei tali beni, secondo la definizione data dall'art. 1140 c.c., **può avvalersi delle tipiche azioni poste a tutela del possesso**.

I danneggiamenti si possono anzitutto prevenire attraverso un'azione che permette di denunciare il semplice pericolo di danno. Quando vi siano grandi interventi o opere le quali si teme possano recare danno al sentiero o alla segnaletica, ci si può valere della tutela posta dall'art. 1171 c.c.. Si tratta di un'azione giudiziaria assai veloce, definita appunto denuncia di nuova opera, volta alla tutela della cosa di cui si ha il possesso e che consiste nel **denunciare all'autorità giudiziaria, attraverso un ricorso, una nuova opera intrapresa da altri e della quale si ha ragione di temere che derivi un danno** alla cosa che forma oggetto del possesso. Tale azione va però necessariamente intrapresa **entro un anno dall'inizio dell'opera e purché questa non sia terminata**.

L'autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, potrà vietare l'opera o disporre le opportune cautele per il proseguimento della stessa.

Si tratta comunque di una tutela che potrà e meglio dovrà essere preceduta da una lettera – diffida indirizzata a coloro i quali pongono in essere tali interventi, contenente una formale intimazione alla cessazione dell'attività, con relativo obbligo di messa in ripristino stato dei luoghi. Se tale intimazione non dovesse sortire gli effetti voluti, allora non rimarrebbe che attivare l'azione giudiziale sopra indicata.

Nell'ipotesi, invece, in cui il danno si sia già verificato e lo stesso venga riscontrato **ad opera ultimata, potrà essere richiesto il risarcimento del danno con un'azione giudiziale per risarcimento da fatto illecito**, chiedendo se del caso, e qualora ciò sia possibile, il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., **con obbligo di ripristino a cura e spese del soggetto danneggiante**. Tale azione si propone con atto di citazione contro i responsabili del danneggiamento e sfocerà in un giudizio ordinario di cognizione. Pure tale azione, che appresta una tutela secondo una tempistica del rito civile piuttosto lunga, potrà o meglio dovrà essere **preceduta da una lettera** indirizzata ai soggetti che hanno materialmente causato il danno, **con la quale viene formalmente denunciato il danneggiamento e viene richiesto il ripristino dello stato dei luoghi**. In caso di esito negativo di tale richiesta, altro non rimane da fare che attivare l'azione

Un modello di testo standard, sia per quanto concerne la compilazione della querela, sia per quanto concerne le ipotesi civilistiche legate al danneggiamento o deterioramento dei sentieri ad opera di ditte/imprese od altri che abbiano ad eseguire lavori sui sentieri medesimi, senza che poi provvedano al giusto ripristino, è scaricabile dal sito CSE.